

**Cassazione civile , sez. un., 14 giugno 2007, n. 13894**

*La clausola di proroga della competenza giurisdizionale va tenuta distinta dall'accordo che è alla base del rapporto cui accede, in quanto volta a regolare la competenza e non i diritti e gli obblighi inerenti al rapporto. In altri termini, la clausola spiega effetti sul piano processuale e la sua validità non è soggetta a controlli intrinseci collegati alla disciplina del rapporto sostanziale ed è condizionata unicamente ai requisiti prescritti per la manifestazione del consenso”.*

*(OMISSIS)*

**Fatto**

La Brunner s.p.a. corrente in (OMISSIS) convenne la Seitz GMBH e Co. Kg corrente in (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Bolzano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.200.000.000 - equivalenti ad Euro 600.000 - ed in subordine della somma accertata in corso di causa o ritenuta dal Giudice a titolo di risarcimento dei danni da violazione del diritto di vendita in esclusiva dei prodotti della società convenuta in territorio italiano.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sotto il profilo che la competenza giurisdizionale spettava all'autorità giudiziaria tedesca in base ai criteri di cui agli artt. 2 e 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 ed alla clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta nel contratto di deposito collegato al contratto di vendita in esclusiva; contestò nel merito la domanda e ne chiese il rigetto.

Il Tribunale accolse l'eccezione e dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, compensando le spese.

La Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - con sentenza resa il 13.10.2004 su gravame della società attrice ritenne, invece, la giurisdizione del Giudice italiano e compensò le spese del grado, considerando quanto segue.

La fonte normativa in base alla quale nella presente controversia va individuata la competenza giurisdizionale è la Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, non trovando applicazione il Regolamento CEE 44/2001 entrato in vigore dopo la proposizione della domanda; a norma dell'art. 17 della Convenzione le parti possono convenire la competenza esclusiva dei giudici di uno Stato contraente (patto di proroga); nella specie il Tribunale ha ravvisato un patto di proroga della competenza giurisdizionale dei Giudici tedeschi nella clausola 12 ultima parte del contratto di deposito; poiché, tuttavia, la società attrice non ha fatto valere diritti nascenti da tale contratto, il patto di proroga non può trovare applicazione; la clausola 1 del contratto di deposito, invece di istituire un collegamento con il contratto di vendita in esclusiva, contiene una pura giustificazione economica dell'operazione consistente nella stipula del primo contratto; in realtà i due contratti sono autonomi ed autosufficienti; quand'anche fosse possibile istituire tra di essi un collegamento, sarebbe quello di deposito - avente carattere accessorio - a seguire le sorti dell'altro, di tal che risulterebbe impossibile

estendere a questo il patto di proroga; la competenza giurisdizionale si determina in base al criterio del foro del convenuto o al criterio stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles (luogo in cui è stata eseguita o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio); tale luogo va individuato secondo le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento del giudice adito; per il combinato disposto della L. n. 218 del 1995, art. 2 e art. 3 e segg. della Convenzione di Roma del 19.6.1980 il contratto è, in primo luogo, disciplinato dalla legge scelta anche implicitamente dalle parti; nella specie il contratto non consente di individuare alcuna scelta delle parti, ma dai documenti in atti emerge un comportamento delle medesime che implica la scelta della legge tedesca; secondo il § 269 Abs 1 BGB, qualora il luogo di esecuzione della prestazione non sia determinato dalle parti e non si possa desumere dalle circostanze, la prestazione deve essere eseguita nel luogo in cui il debitore aveva la residenza al momento della costituzione del rapporto obbligatorio;

la giurisprudenza tedesca, peraltro, ritiene che nelle controversie relative ad obbligazioni collegate ad un determinato territorio, come quelle nascenti da un contratto di agenzia e rappresentanza commerciale con diritto di esclusiva, la competenza spetta al Giudice del luogo ove ha sede l'agente - concessionario; avendo la società attrice sede in (OMISSIS), la competenza giurisdizionale è del Giudice italiano.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Seitz GMBH e Co. Kg, deducendo due motivi; l'intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; la società ricorrente ha depositato note di udienza.

### **Diritto**

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 4 e art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1998; omessa e contraddittoria motivazione sull'inesistenza di un patto attributivo della giurisdizione all'autorità giudiziaria tedesca (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5); secondo l'art. 17 della Convenzione la clausola attributiva della competenza può essere conclusa in una forma ammessa dalle pratiche stabilite dalle parti fra loro; nella specie la precisa e convergente volontà delle parti di regolare il rapporto secondo la legge tedesca e di rimettere la risoluzione delle controversie ai giudici tedeschi si desume, oltre che dal fatto che la stessa Brunner ha chiesto (con comunicazione dell'11.5.1997) la liquidazione delle sue competenze in base alla legge tedesca, dalla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto di deposito; tale clausola si estende al contratto di rappresentanza e concessione in virtù del collegamento istituito fra i due contratti dalla clausola n. 1 del contratto di deposito; la Corte di merito ha erroneamente escluso il collegamento che, secondo la nozione accolta dalla

giurisprudenza, va ravvisato tutte le volte che, come nella specie, le parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale danno vita a contratti che, pur conservando la causa e l'individualità, sono posti in relazione di reciproca dipendenza, sicchè le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro; in questo contesto la clausola di proroga si configura come "comportamento concludente confermativo di una prassi invalsa tra le parti e ratificata per iscritto di derogare la giurisdizione in favore del Giudice tedesco" e costituisce equipollente della prova scritta richiesta dalla L. n. 218 del 1995, art. 4.

1.1. Il motivo è infondato in entrambe le parti che lo compongono.

1.2. Con riferimento alla prima parte va osservato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, le condizioni alle quali l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles subordina la validità della clausola di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate restrittivamente in considerazione delle conseguenze che la clausola produce (Corte Giust. 14.12.1976, 24/76, Estasis Salotti).

Pertanto, a norma dell'art. 17 il Giudice è tenuto a stabilire se la clausola abbia effettivamente formato oggetto del consenso delle parti, che va manifestato in modo chiaro e preciso, e se siano osservati i requisiti di forma prescritti in funzione dello scopo di assicurarne la prova (Corte Giust. 14.12.1976, 25/76, Segoura).

La regola è espressione dell'esigenza di bilanciare la libertà di scelta del Giudice con la certezza del diritto che impone requisiti formali rigorosi.

1.3. La clausola di proroga va tenuta distinta dall'accordo che è alla base del rapporto cui accede in quanto volta a regolare la competenza e non i diritti e gli obblighi inerenti al rapporto (Corte Giust. 13.11.1979, 25/79, Sanicentral; Corte Giust. 3.7.1997, 269/95, Benincasa).

In altri termini la clausola spiega effetti sul piano processuale; la sua validità non è soggetta a controlli intrinseci collegati alla disciplina del rapporto sostanziale ed è condizionata unicamente ai requisiti di forma prescritti per la manifestazione del consenso.

1.4. Non è conseguentemente possibile aderire alla tesi secondo la quale la richiesta stragiudiziale di applicazione della legge tedesca al rapporto sostanziale influenza la forma della clausola di proroga.

1.5. In relazione alla seconda parte va precisato che la peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che la clausola di proroga è contenuta nel contratto di deposito e non in quello di agenzia – rappresentanza - concessione di vendita in esclusiva.

La tesi della società ricorrente è che i contratti sono collegati sicchè la clausola contenuta nell'uno si estende al contratto che non la contiene.

1.6. Com'è noto, il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di

una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso.

Nel collegamento volontario la fonte è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti; l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante il ricorso ad indici di tipo oggettivo.

1.7. Il collegamento comporta la ripercussione delle vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione) sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro e non viceversa) ed in rapporto di principale ed accessorio (Cass. 28.6.2001, n. 8844; Cass. 27.4.1995, n. 4645; Cass. 4.5.1989, n. 2065).

1.8. Gli effetti del collegamento non investono la giurisdizione. In questo ambito concettuale si è escluso che tramite la clausola compromissoria contenuta in un contratto la deroga alla giurisdizione del Giudice ordinario ed il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative a contratti collegati (Cass. 7.2.2006, n. 2598; Cass. 11.4.2001, n. 5371; Cass. S.U. 28.7.1998, n. 7398).

1.9. L'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico - sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del Giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici (Cass. 18.7.2003, n. 11240; Cass. 12.7.2005, n. 14611).

1.10. Nella specie la Corte di merito ha escluso l'esistenza del collegamento sulla base dell'interpretazione della clausola n. 1 del contratto di deposito; tale interpretazione è inammissibilmente censurata mediante la contrapposizione di una interpretazione diversa.

1.11. Senza dire che, pur nella sua massima estensione, il collegamento non comporterebbe effetti sulla competenza giurisdizionale, determinandone lo spostamento dal Giudice italiano a quello tedesco.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, del dollaro 269 ABS 1 BGB; omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5); al fine di verificare la propria competenza giurisdizionale il Giudice italiano deve individuare in base alle proprie norme di diritto internazionale privato la legge materiale applicabile e definire il luogo di adempimento della specifica obbligazione dedotta in giudizio, sempre che non sia espressamente fissato dalle parti o desumibile dalla particolare natura della prestazione; per individuare la legge regolatrice della concessione di vendita bisogna avere riguardo alla L. n. 218 del 1995, art. 57, che rinvia alla

Convenzione di Roma la quale, a sua volta, stabilisce che il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza, dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto; nella specie è indubbio che debba ricevere applicazione la legge tedesca, avendola invocata la stessa società Brunner; secondo il dollaro 269 ABS 1 BGB il luogo di esecuzione della prestazione, ove non sia determinato dalle parti o non possa desumersi dalle circostanze, coincide con il luogo di residenza del debitore al momento della costituzione del rapporto; è in contrasto con tale norma l'affermazione della corte di merito secondo la quale, vertendosi in tema di contratto di agenzia o concessione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione di rispetto del diritto di esclusiva attribuito all'agente o concessionario è la sede di quest'ultimo.

2.1. Neppure questo motivo è fondato.

2.2. Nella specie non si pone la questione di applicazione della legge tedesca al rapporto "de quo", risolta affermativamente dalla sentenza impugnata, ma quella di interpretazione della detta legge.

2.3. Premesso che di fronte alla legge straniera il giudice italiano si trova nella medesima posizione che assume nei confronti della legge italiana ed ha il potere di accertarla ed assicurarne l'applicazione (Cass. 26.2.2002, n. 2791); che il diritto straniero, operante nell'ordinamento italiano, deve essere applicato dal Giudice italiano avvalendosi degli strumenti interpretativi posti nell'ordinamento straniero e, cioè, nella sua globalità e nella dimensione in cui si fa diritto vivente (Cass. 26.2.2002, n. 2791);

che è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione della legge straniera da parte del Giudice italiano che ne fa applicazione alla fattispecie sottoposta al suo esame (Cass. 21.4.2005, n. 8360), va rilevato che l'interpretazione data dalla corte di merito al dollaro 269 ABS 1 BGB è in linea con la prevalente giurisprudenza tedesca secondo la quale nel caso di obbligazione legata, come quella "de qua", ad un luogo determinato la competenza spetta al giudice di tale luogo; luogo che nella specie va individuato nella sede della società Brunner (Bolzano).

3. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.

### **P.Q.M**

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 15.100, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 8 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007.